

TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Racc 4036/10  
Crou #205/11A1

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra Bottan

Presidente

Dott. Gianfranco Pellizzoni

Giudice rel.

Dott. Francesco Venier

Giudice

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo 4036/010 promosso

Da

spa con l'avv. i

contro

la curatela del fallimento

srl con l'avv.

Letti gli atti;

sentito il relatore;

rilevato che L'

spa contesta il

provvedimento di ammissione al passivo del fallimento

srl dell'importo di € 68.220,33 - portato dal ruolo - con i

privilegi richiesti in via subordinata, ma con esclusione della prelazione

ipotecaria, di cui all'intavolazione presentata in data 28.08.2009 e

accordata in data 10.09.2009, in quanto il diritto ipotecario era stato

considerato revocabile ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall, essendo

stata l'ipoteca iscritta nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di

fallimento, sull'assunto che l'ipoteca fiscale prevista dall'art. 77 del dpr.

n. 602/73, come modificato dall'art. 16 del d. lgs. n. 46/9 e dall'art. 1

del d. lgs. n. 193/01, va considerata una ipoteca di tipo legale, come tale

non revocabile, contemplando la norma citata la revocabilità delle sole

ipoteche volontarie e giudiziali ed essendo comunque i crediti di natura



*[Handwritten signature]*  
12 OTT. 2011  
OGGETTO  
DECRETO  
ex art  
98 L.F  
- decreto

tributaria - riscossi mediante ruolo - non revocabili a mente dell'art. 89 del dpr. n. 602/73;

considerato che la curatela fallimentare resiste in giudizio, rilevando che l'ipoteca fiscale è assimilabile a quella giudiziale, in quanto a differenza di quella legale, che sorge a prescindere da un atto di volontà della parte, in forza della legge che la contempla, la stessa si fonda su un autonomo atto di volontà del concessionario e può essere iscritta su tutti i beni del debitore, come quella giudiziale, a differenza di quella legale che viceversa è sempre speciale;

ritenuto che sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di revocabilità o meno dell'ipoteca fiscale, atteso che secondo un primo orientamento " L'ipoteca fiscale iscrivibile ed iscritta sulla base del ruolo va assimilata all'ipoteca iscritta sulla base di un atto giudiziario, non è qualificabile come ipoteca legale e, qualora non si sia consolidata, è revocabile ai sensi del primo comma, n. 4 dell'art. 67 l.fall., in quanto l'ipoteca legale è direttamente prevista dalla legge, onde la garanzia sorge a prescindere da un atto di volontà della parte, ma direttamente in forza della legge che la contempla e vincola il Conservatore ad effettuare l'iscrizione senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà della parte che ne beneficia, la quale può comunque rinunziarvi, sul rilievo che l'art. 2817 cc. in tema di ipoteche legali prevede espressamente che hanno ipoteca legale l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione, i coeredi, i soci ed altri dividendi per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai dividendi ai quali incombe tale obbligo, lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale..., a significare che la garanzia sorge direttamente dalla legge, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà della parte che ne beneficia, vincolando il Conservatore



*Carer*

all'iscrizione, salva la rinuncia del beneficiario, mentre questa terminologia non corrisponde a quella prevista nell'art. 77 d.p.r. 602/99, dato che con tale disposizione il titolo di prelazione del credito non sorge direttamente, laddove il ruolo costituisce solo il titolo per iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, nell'ambito di una equiparazione del ruolo ad un atto giudiziario, ed è rimessa all'iniziativa del concessionario per la riscossione l'iscrizione dell'ipoteca, pur prevedendo la circolare dell'Agenzia delle entrate del 16/11/2004 che il Concessionario è invitato a iscrivere con tempestività ( cfr. Tribunale Vicenza, 05.02.2007, in il Caso .it, Tribunale Macerata, 16.06.2008, in Fallimento, n. 12/08, 1425, Trib. Rimini, 18.07.2011, in il Caso. it. e Trib. Genova, 14 marzo 1990, in *Fallimento*, 1990, 1052, sotto il vigore dell'art. 26 del d. lgs n. 4/1929);

rilevato per contro che un diverso orientamento ritiene non ammissibile l'azione revocatoria di cui all'art. 67, primo comma, n. 4 l. fall. dell'ipoteca fiscale, in considerazione del fatto che tale articolo, mentre prevede esplicitamente la revoca delle ipoteche volontarie e giudiziarie, non menziona affatto le ipoteche legali le quali, pertanto, devono considerarsi escluse, non potendosi equiparare l'ipoteca fiscale a quella giudiziale (cfr. Trib. Alba, 9 giugno 1993, in *Fallimento*, 1993, 1074, Tribunale Ancona, 22 giugno 2006, in Il Caso. it., Tribunale Torino sez. 6 fallimentare, sent. n. 3665 del 2009, in *www. Ordine Avvocati di Pordenone, Esecuzione Esattoriale*, Tribunale Genova, 2.11.2010, in *Italia Oggi*, 24.11.2010, 37 e Cass., 9 aprile 1999, n. 3462, secondo cui "La cd. "ipoteca cautelare fiscale", prevista dall'art. 26 della legge n. 4 del 1929, ha natura "legale" e non è parificabile all'ipoteca giudiziale, sicché essa resta espressamente sottratta alla revocatoria di cui all'art. 67, n. 4, Legge fallimentare ", in quanto essendo prevista espressamente dalla legge, non è assimilabile all'ipoteca volontaria ed a quella giudiziaria, anche perché la sua iscrizione normalmente precede il sorgere del

credito, essendo sufficiente l'esistenza delle condizioni di un provvedimento di natura cautelare costituite dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora* e ciò sulla scorta dell'orientamento costante della Suprema Corte di ritenere che l'iscrizione dell'ipoteca legale ha natura di provvedimento cautelare fiscale alla stessa stregua del sequestro conservativo ( cfr. Cass. 22 dicembre 1991, n. 12589; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11957; Cass. 27 luglio 1994, n. 7029, Cass. 24 aprile 1996, n. 3883 e da ultimo sulla natura cautelare del provvedimento adottato anche ex art. 22 del d. lgs. n. 472/97 v. Cass., 26/11/2007, n. 24527, secondo cui: " In tema di repressione delle violazioni finanziarie, la Commissione tributaria quando deve valutare se sussiste o meno quel "fondato timore, per l'Amministrazione, di perdere la garanzia del proprio credito", che costituisce il presupposto necessario per l'emanazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve prendere in considerazione tutti gli elementi indicati dall'Amministrazione, compresi quelli che risalgono a periodi anteriori all'attività di accertamento, che è a base della richiesta di misura cautelare); rilevato che la possibilità dell'iscrizione dell'ipoteca legale a tutela dei crediti erariali era stata inizialmente stabilita dall'art. 26 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni di leggi finanziarie, il quale sanciva la facoltà per l'Intendente di chiedere al Presidente del Tribunale competente l'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni del trasgressore e che tale disposizione era stata poi abrogata dall'art. 29 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ( recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ) - e sostituita dall'art. 22 dello stesso provvedimento legislativo - che prevedeva in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, la possibilità

per l'u  
proprie  
effettu  
provir  
erito  
del  
ell'a  
re  
stit  
obl  
edi  
nsi  
lla  
chi:  
uri  
4  
r c  
sta  
ev  
sin  
ce  
ca  
atu  
rev  
loc  
isc  
ett  
par  
san  
uc

per l'ufficio o l'ente, in caso di fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, di richiesta motivata di iscrizione di ipoteca e di effettuazione del sequestro al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale e, qualora non esistesse la dovuta giurisdizione, al Tribunale territorialmente competente ed infine sostituita dalla previsione dell'art. del d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193, che nel novellare il primo comma dell'art. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 aveva inserito l'inciso che " Decorso il termine di cui all'art. 50, primo comma, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei obbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede";

Considerato che la tesi della revocabilità dell'ipoteca fiscale - sulla scorta della sua assimilabilità all'ipoteca giudiziale - sostenuta da parte della richiamata giurisprudenza di merito - non appare avere fondamento giuridico, non solo alla luce del dato testuale dell'art. 67, primo comma, n. 4 che fa riferimento alle sole ipoteche volontarie e giudiziali iscritte sui debiti scaduti e non anche alle ipoteche legali, ma anche alla luce del sostanziale parallelismo fra l'art. 26 della legge n. 4/1929 e le attuali previsioni normative, che portano ad escludere che l'ipoteca fiscale sia assimilabile a quella giudiziale e vada quindi ricompresa necessariamente nel novero delle ipoteche legali, avendo essa - secondo costante giurisprudenza di legittimità, oltre che la prevalente dottrina - natura cautelare a tutela dei crediti dell'erario, anche in base alla vigente previsione degli artt. 10 - 11 e seguenti del dpr. n. 602/1973 ( così come modificati dal d.lgs. 26.02.1999, n. 46 «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337») sulla riscossione dei crediti erariali e in particolare dell'art. 17, primo comma del citato d. lgs n. 46/99 che sancisce la applicabilità generale del sistema di riscossione mediante il ruolo per tutte le entrate dello Stato, tributarie quanto extratributarie e

del successivo art. 18, che rinviando all'art. 77 D.P.R. 602, implica la natura legale della ipoteca (v. art. 18: " Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.);

rilevato che le norme richiamate e in particolare gli artt. 11, 15 e 15 bis del dpr n. 602/73 consentono all'amministrazione finanziaria di attivarsi per il recupero dei crediti d'imposta con la procedura di esecuzione forzata anche in via cautelativa, sulla base di ruoli straordinari, qualora il credito non sia definitivamente accertato ( ruolo provvisorio) , " ... quando vi sia fondato pericolo per la riscossione " con la conseguenza che anche l'ipoteca fiscale contemplata dalla attuale normativa - così come quella contemplata sotto il vigore tanto dell'art. 26 della legge n. 4/1929, quanto dell'art. 22 del d- lgs. n. 497/99 - non è assimilabile a quella giudiziale, che invece presuppone l'accertamento definitivo del credito e quindi la sua preesistenza, salvo per quello attinente alle spese liquidate nella sentenza o nel decreto ingiuntivo, ma piuttosto ad un provvedimento di natura cautelare, così come il fermo amministrativo dei beni mobili registrati previsto dagli artt. 86 e 91 n. bis del citato dpr. n. 602/73;

considerato che secondo la definizione dell'art. 11 del dpr. n. 602/73 i ruoli possono essere sia ordinari, che straordinari a tutela del pericolo nella riscossione ( " Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione ) e che i successivi artt. 14, 15 e 15 bis, distinguono fra iscrizione definitiva e iscrizione a titolo provvisorio a seconda che derivi da

*[Handwritten signature]*

accertamenti soggetti o non più soggetti ad impugnazione ( v. art. 14, secondo cui: " Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegatale alle dichiarazioni (1); b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie ", nonché art. 15 in base al quale " le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati [Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli: a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa (2); b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di due quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa " e art. 15 bis ( aggiunto dall'art. 5, D. Lgs. n. 46 del 6 febbraio 1999, n. 46) a mente del quale " In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo " );

È rilevato in tal senso che le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella citata sentenza del 1999 appaiono ancora pertinenti ed applicabili anche alla novellata disciplina dell'esecuzione esattoriale mediante ruolo, proprio sull'assunto della natura cautelare dell'ipoteca fiscale e

della sua non assimilabilità a quella giudiziale, che presuppone la preesistenza del credito accertato ( " ... Non può essere condivisa infatti la tesi di fondo prospettata con i tre motivi di ricorso con cui si deduce sostanzialmente l'assimilabilità dell'ipoteca legale in esame, prevista dall'art. 26 della Legge 7.1.1929 n.4, con l'ipoteca giudiziale ai fini dell'esercizio della revocatoria fallimentare nell'ambito dell'ipotesi di cui al n.4 dell'art. 67 comma 1 L.F. Diversa è infatti la sua natura giuridica, come diversi sono i presupposti e la disciplina. Sorta in epoca in cui il sequestro conservativo era consentito unicamente per i beni mobili in quanto solo con il vigente C.P.C. è stato esteso, in base all'art. 671, ai beni immobili, l'ipoteca in questione, pur richiedendo per la sua iscrizione un provvedimento dell'autorità giudiziaria che l'autorizzi, non è assimilabile per i motivi che saranno appresso precisati, all'ipoteca giudiziale e rappresenta sostanzialmente una misura cautelare fiscale che assolve la stessa funzione del sequestro conservativo. Essa è denominata legale in quanto prevista espressamente dalla legge da cui deriva in modo diretto, essendosi ritenuto evidentemente il credito, alla cui garanzia assolve, degno di particolare tutela al pari delle altre ipotesi di ipoteca legale previste dal Codice Civile (art. 2817), per le quali - va sottolineato - sussiste di regola contestualità fra la nascita del titolo per l'iscrizione e l'insorgenza del credito, a differenza di quanto avviene invece per l'ipoteca giudiziale ove (fatta eccezione per le sentenze di condanna alle spese giudiziali) il credito preesiste sempre al titolo che lo riconosce e che consente la costituzione dell'ipoteca. Anzi nell'ipoteca legale in esame la garanzia può costituirsi addirittura in un momento precedente alla formazione del credito dell'Amministrazione Finanziaria, essendo consentita la sua iscrizione sulla base del semplice processo verbale di constatazione, prima ancora della predisposizione e della notifica del verbale di accertamento ... Non può assumere peraltro alcuna rilevanza il fatto che per l'ipoteca legale in esame, al pari

dell  
si r  
tale  
con  
bon  
l'ip  
di c  
proj  
atta  
pre  
rile  
inst  
cur:  
alle  
fzic  
ser  
tale  
può  
può  
diff  
giu  
mor  
stes  
fall:  
sist  
incl  
avn  
Ger  
ana  
Ger



dell'ipoteca giudiziale e diversamente dalle altre ipotesi di ipoteca legale, si richieda un provvedimento dell'autorità giudiziaria, non accertando tale provvedimento l'esistenza di un credito ma solo la presenza delle condizioni proprie di ogni provvedimento di natura cautelare: "fumus boni iuris" e "periculum in mora ... Ogni possibilità di assimilazione fra l'ipoteca giudiziale e quella legale ed in particolare con l'ipoteca fiscale di cui si discute deve essere pertanto esclusa non solo in via generale, ma proprio ai fini dell'applicazione dell'art. 67 comma 1 n.4 L.F., potendosi attagliare solo alla prima la sua particolare disciplina sulla necessità di preesistenza del credito rispetto al titolo che consente l'iscrizione. ");

È rilevato pertanto che il dato testuale appare a questo Collegio insuperabile - ove si consideri come la disposizione invocata dalla curatela - di cui all'art. 67, primo comma, n. 4 l. fall. - faccia riferimento alle sole ipoteche volontarie e giudiziali e disponga l'esperibilità della azione revocatoria fallimentare soltanto in danno di queste ultime, sempre che ricadano nel periodo sospetto e non siano già consolidate e tale elencazione appare essere tassativa, atteso che l'ipoteca fiscale non può dirsi volontaria, perché prescinde dalla iniziativa del debitore, né può qualificarsi come giudiziale, alla luce dell'illustrata sostanziale differenza tra il ruolo e la sentenza o il lodo e gli altri provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo per l'iscrizione (provvedimenti monitori, verbali di conciliazione, ecc...), con la conseguenza che la stessa può esser annoverata solo fra le ipoteche legali e la riforma fallimentare è stata attuata in un periodo successivo alla novella del sistema della riscossione, per cui ove il legislatore avesse voluto includere l'ipoteca fiscale - legale nel novero di quelle revocabili, lo avrebbe specificamente indicato ( v. in senso conforme Tribunale Genova, 2.11.2010, in Italia Oggi, 24.11.2010, 37 e per un argomento analogo sotto il vigore dell'art. 26 della legge n. 4/1929 Corte d'Appello Genova 27.1-11.4.1995, confermata poi dalla Suprema Corte nella



richiamata sentenza, che aveva in conclusione notato come “ Nè del resto può ritenersi irrilevante anche indipendentemente da tali esaustive considerazioni, che la legge non faccia espressa menzione in tale normativa delle ipoteche legali, non potendosi certamente attribuire a mera dimenticanza la sua mancata inclusione, specie se si tengano conto le diversità evidenziate con le ipoteche giudiziali.”);

rilevato d'altro canto che – ad ulteriore conferma della non revocabilità dell'ipoteca fiscale – milita anche la considerazione circa la non revocabilità delle entrate di natura tributaria a mente del disposto dall'art. 89 D.P.R. 602/73 secondo cui “ I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ”, con la conseguenza che non si vede come l'esenzione da revocatoria dei versamenti effettuati all'erario nel periodo sospetto, che possono andare ad incidere sulla par condicio creditorum, tanto quanto l'ipoteca fiscale, possa essere trattata diversamente dall'iscrizione delle garanzie per la riscossione del credito, sussistendo con tutta evidenza un interesse generale alla riscossione del gettito erariale, che nel consentire all'amministrazione finanziaria l'utilizzo della procedura di esecuzione forzata in via cautelativa, sulla base di ruoli sia non definitivi che straordinari, anche qualora il credito non sia definitivamente accertato è stato valorizzato dal legislatore escludendone la sottoposizione al regime degli effetti pregiudizievoli per i creditori previsti dalla sezione terza del capo terzo della legge fallimentare, essendo altrimenti del tutto incoerente un sistema legislativo che consentisse da un lato l'iscrivibilità legale dell'ipoteca in base al ruolo a garanzia dei crediti erariali e dall'altro la sua revocabilità al pari di quelle volontarie o giudiziali;

rilevato in tal senso che proprio la mancata menzione nell'art. 89 del citato dpr. n. 602/73 delle ipoteche fiscali, consente di concludere che il

Il legislatore non le ha nemmeno prese in considerazione come atti pregiudizievoli; in quanto rientrando nel novero delle ipoteche legali, non sono ricomprese nella previsione dell'art. 67 l fall.;

È considerato infine che l'ipoteca fiscale non appare revocabile neppure a mente dell'art. 67, secondo comma, l. fall. ( a prescindere dalla circostanza che nel caso in esame tale norma non è stata neppure invocata dal giudice delegato, né dalla curatela fallimentare; su cui gravava l'onere di dimostrare la conoscenza dello stato di dissesto del debitore al momento dell'iscrizione), in quanto in tale ipotesi contemplata dalla normativa concorsuale - palesemente non assimilabile all'iscrizione dell'ipoteca fiscale, ove non esiste un negozio giuridico alla base della costituzione della garanzia reale, ma la mera previsione normativa del diritto dell'erario di cautelare le sue ragioni - sono revocabili i soli atti costitutivi di diritti di prelazione per debiti contestualmente creati ( da intendersi non come simultaneità assoluta, ma come contemporanea volontà delle parti di porre in essere il negozio principale e quello di garanzia, anche se realizzati con atti diversi), con la conseguenza che - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - le ipoteche legali sono revocabili solamente nel caso in cui venga impugnato il negozio da cui deriva l'ipoteca, previa dimostrazione della circostanza che lo stesso è stato stipulato fraudolentemente e con la consapevolezza di ledere la par condicio con lo scopo di costituire la garanzia ( v. per tutte Cass., 15/11/1974, n. 3623 e da ultimo 28/05/2003, n. 8544, secondo cui: "In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti "costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati", si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una dichiarazione di

*Geni*

volontà delle parti e non per diretta volontà della legge, come avviene per le ipoteche ed i privilegi legali. Ne consegue che non è revocabile il privilegio speciale del venditore di cui all'art. 2762 cod. civ., atteso che il creditore ha diritto alla prelazione sin dal momento in cui sorge il suo credito ed in virtù di una valutazione legale relativa alla causa, mentre l'attività del creditore diretta alla trascrizione del titolo ha il solo scopo di rendere opponibile il privilegio agli altri creditori ); ritenuto pertanto che il ricorso appare fondato e da accogliere, con ammissione al passivo in via di prelazione ipotecaria; considerato che appare equa la compensazione delle spese, alla luce dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia;

p. q. m.

accoglie il ricorso e pertanto ammette al passivo la ricorrente con la prelazione ipotecaria richiesta;

compensa fra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Udine, li 30.09.2011 .

Il giudice rel.  
G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniela Miancutti

IL PRESIDENTE

A. Bottan

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 12/10/2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniela Miancutti